

Legge federale sugli stranieri

Avamprogetto

(LStr)

(Finanziamento di posti in carcerazione amministrativa, violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo e sistema d'informazione sui passeggeri; sistema API)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

La legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni (concerne solo il tedesco e il francese).

Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

1 La Confederazione può finanziare parzialmente la costruzione e la sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali di determinate dimensioni destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984³ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

² La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per:

- a. richiedenti l'asilo;
- b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
- c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento dell'UFM;
- d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi⁴.

1 FF 2012 XX

2 RS 142.20

3 RS 341

4 RS 142.31

Art. 92 Obbligo di diligenza

¹ Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

² Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.

Art. 93 cpv. 1, 3 periodo introduttivo

¹ Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo devono assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata nello spazio Schengen.

³ L'impresa di trasporto aereo che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

Art. 94 (nuovo) Cooperazione con le autorità

¹ Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo tra l'impresa e l'UFM.

² Inoltre l'autorizzazione d'esercizio o l'accordo può in particolare definire:

- a. misure particolari dell'impresa di trasporto aereo per rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92;
- b. l'introduzione di somme forfettarie a copertura delle spese al posto delle spese di mantenimento e d'assistenza secondo l'articolo 93.

³ Se si definiscono misure particolari di cui al capoverso 2 lettera a, l'autorizzazione d'esercizio o l'accordo può prevedere che un eventuale importo, a carico dell'impresa di trasporto aereo secondo l'articolo 122a capoverso 1, sia ridotto al massimo della metà.

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può applicare ad altre imprese commerciali di trasporto gli articoli 92–94, 122a e 122c, se confini svizzeri terrestri, fluviali e lacustri diventano una frontiera esterna dello spazio Schengen. Tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 14 giugno 1985⁵ di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

⁵ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GÜ L 239 del 22. 9.2000, pag. 19.

Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

¹ Per migliorare l'esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, l'UFM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a esso o all'autorità competente per il controllo al confine i dati personali dei passeggeri e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

² La disposizione dell'obbligo di comunicazione comprende:

- a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;
- b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;
- c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

³ L'obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
- c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, se l'impresa di trasporto aereo dispone di questi dati;
- d. aeroporto di partenza del volo soggetto all'obbligo di comunicazione, nonché gli aeroporti d'imbarco e di scalo utilizzati durante il viaggio, se sono noti all'impresa di trasporto aereo;
- e. aeroporto di destinazione in Svizzera;
- f. numero di trasporto;
- g. numero complessivo dei passeggeri sul volo in questione;
- h. data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

⁴ Le imprese di trasporto aereo informano gli interessati conformemente all'articolo 18a della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati.

⁵ La disposizione o la revoca dell'obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro le decisioni concernenti l'obbligo di comunicazione non hanno effetto sospensivo.

⁶ Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati elencati al capoverso 3 per più di 24 ore se ne hanno bisogno come mezzi di prova. Li cancellano:

- a. se si constata che l'UFM non avvierà alcuna procedura per violazione dell'obbligo di comunicazione e al più tardi due anni dopo la data del volo;
- b. il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione dell'UFM emanata in applicazione dell'articolo 122b.

Art. 104a (nuovo) Sistema d'informazione sui passeggeri

¹ L'UFM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare l'esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. L'API contiene i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3.

² Per garantire che le imprese di trasporto aereo non violino l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, l'UFM può consultare nell'API i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.

^{2bis} Per migliorare l'esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l'entrata illegale e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità incaricate di effettuare il controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio Schengen possono consultare nell'API i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.

³ I dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), del sistema d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

⁴ I dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 comprese eventuali comunicazioni di riscontro con le banche dati di cui al capoverso 3 sono cancellati dopo la loro ricezione entro i termini di cui all'articolo 104 capoverso 6, purché non siano indispensabili per una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

Art. 109b⁷ cpv. 2 lett. e, f (nuove) e 2^{bis} (nuovo)

² Il sistema nazionale d'informazione sui visti contiene le seguenti categorie di dati:

- e. dati riguardanti i richiedenti il visto ottenuti dal RIPOL in virtù dell'articolo 5 lettere b, d ed e dell'ordinanza del 15 ottobre 2008⁸ sul sistema di ricerca informatizzato di polizia, nonché dall'ASF-SLTD;
- f. dati riguardanti i richiedenti il visto ottenuti dal SIS II in virtù dell'articolo 7 lettere f e g dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008⁹, se vi è una segnalazione del SIS secondo l'articolo 96 CAS e sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1987/2006¹⁰.

^{2bis} Il sistema contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

⁷ Nella versione dell'11 dicembre 2009 (RU **2010** 2063).

⁸ RS **361.0**

⁹ RS **362.0**

¹⁰ R (CE) GU L 381 del 26.12.2006, pag. 4.

Titolo prima dell'art. 115

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 120a–120c nonché 120e cpv. 2

Abrogati

Titolo prima dell'art. 121 (nuovo)

Sezione 2: Sanzioni amministrative

Art. 122, rubrica

Violazioni dei datori di lavoro

Art. 122a (nuovo) Violazioni dell'obbligo di diligenza da parte delle imprese di trasporto aereo

¹ Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 possono essere addebitati fino a 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato ammonta a 16 000 franchi per passeggero.

² Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e alle quali è rifiutata l'entrata.

³ Non vi è alcuna violazione dell'obbligo di diligenza se:

- a. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile;
- b. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero;
- c. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare senza ombra di dubbio i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati;
- d. l'impresa di trasporto aereo rende verosimile di essere stata costretta a trasportare una persona;
- e. l'impresa di trasporto aereo dimostra di aver preso tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili e indispensabili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presunzione di violazione dell'obbligo di diligenza di cui al capoverso 2, segnatamente in presenza di situazioni di guerra o calamità naturali.

Art. 122b (nuovo) Violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo

¹ Le imprese di trasporto aereo violano l'obbligo di comunicazione se non trasmettono tempestivamente i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

^{1bis} Alle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo possono essere addebitati 4000 franchi per singolo volo per il quale è stato violato l'obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l'importo addebitato ammonta a 12 000 franchi per volo.

² L'addebito di cui al capoverso 1^{bis} non è applicato se l'impresa di trasporto aereo dimostra:

- a. che nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; oppure
- b. di aver preso tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

Art. 122c (nuovo) Disposizioni comuni per le sanzioni alle imprese di trasporto aereo

¹ Gli articoli 122a e 122b sono applicati indipendentemente dal fatto che l'obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all'estero.

² La procedura relativa alle sanzioni deve essere avviata al più tardi due anni dopo il rifiuto d'entrata in seguito alla violazione dell'obbligo di diligenza o, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, al più tardi due anni dopo la data di trasmissione dei dati secondo l'articolo 104 capoverso 1.

³ L'UFM è competente per sanzionare le infrazioni di cui agli articoli 122a e 122b. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

Art. 126c (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ... della LStr

Le procedure per violazione dell'obbligo di diligenza e di comunicazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della LStr sono portate avanti secondo il diritto anteriore.

II

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

¹¹ RS 172.021

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, xxxx

La presidente, xx

Il segretario, xx

Consiglio nazionale, xxxx

La presidente, xx

Il segretario, xx

Allegato

(n. II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 giugno 1998¹² sull'asilo

Art. 92 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa Dublino¹³, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.

2. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. k (nuova)

² Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

- k. compiti di cui alla legge federale dell'8 ottobre 1999¹⁵ concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali.

Art. 9 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. j (nuove)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- k. autorità competenti in materia di visti al fine di procedere all'esame delle domande di visto.

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o fatto trattare nel sistema d'informazione:

- j. autorità competenti per i visti al fine di verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura di asilo.

3. Legge federale del 13 giugno 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

¹² RS 142.31

¹³ Questi accordi figurano all'allegato I

¹⁴ RS 142.51

¹⁵ RS 823.20

¹⁶ RS 361

Art. 7 cpv. 3

³ L'Ufficio federale della migrazione fornisce informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti e alle restrizioni d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹⁷ sugli stranieri (LStr).

Art. 15 cpv. 1 lett. d e d^{bis} (nuova) nonché cpv. 3 lett. f

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, la LStr¹⁸ e la legge del 26 giugno 1998¹⁹ sull'asilo;
- d^{bis}. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri API con il sistema di ricerca informatizzato della polizia conformemente all'articolo 104a capoverso 3 LStr;

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- f. l'Ufficio federale della migrazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere d e d^{bis};

Art. 16 cpv. 2 lett. i e cpv. 5 lett. b^{bis} (nuove)

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- i. confrontare sistematicamente i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS conformemente all'articolo 104a capoverso 3 LStr²⁰;

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- b^{bis}. l'Ufficio federale della migrazione, nello svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettera i;

17 RS 142.20

18 RS 142.20

19 RS 142.31

20 RS 142.20